

**Agli Stimatissimi Clienti
Loro Sede**

Oggetto: Emergenza Sanitaria Corona Virus – Focus su Provvedimenti Economici 2

Oggetto di questo secondo focus saranno essenzialmente le misure di sostegno diretto al reddito (diversi dai trattamenti di Cassa Integrazione Salariale) dei lavoratori dipendenti ed autonomi previste dal DL 17/03/2020 n. 18 (Decreto Cura Italia, indicato in seguito per semplicità anche come “il Decreto”), nonché i principali crediti di imposta ed altri sussidi introdotti dal medesimo provvedimento a supporto della liquidità delle imprese o di particolari spese sostenute dalle stesse in questo periodo di emergenza.

Indennità ai lavoratori autonomi e a talune categorie di dipendenti che abbiano cessato il rapporto lavorativo.

Gli articoli da 27 a 31 e 38 del Decreto riconoscono un’indennità una tantum per il mese di marzo di € 600,00 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- lavoratori autonomi (inclusi artigiani e commercianti) iscritti alle gestioni speciali dell’INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Le indennità verranno riconosciute previa presentazione di apposita domanda all’INPS. È stata smentita a livello governativo e da parte dello stesso ente previdenziale l’ipotesi che l’assegnazione possa avvenire mediante il meccanismo cosiddetto del “click day”.

Si invita la clientela interessata a comunicare quanto prima l’intenzione di appoggiarsi allo studio per la presentazione della pratica.

Premio ai dipendenti

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente in forza nel mese di marzo 2020 e con un reddito lordo del 2019 non superiore ad € 40.000,00, viene prevista la corresponsione una tantum di un premio di € 100,00 non tassato, a valere sulla retribuzione di marzo e proporzionato ai giorni di effettivo lavoro nel mese.

Il premio è riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro, che provvederà a recuperarlo in

compensazione con i propri versamenti fiscali e contributivi, secondo un meccanismo analogo al cd “bonus renzi”.

Misure per i restanti lavoratori dipendenti od autonomi.

L’art. 44 del Decreto istituisce un “Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di € 300 milioni, che sarà impiegato per l’erogazione di un’indennità ai lavoratori dipendenti ed autonomi diversi da quelli destinatari delle precedenti misure, che a seguito dell’emergenza Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività.

Tra i beneficiari del fondo vanno inclusi anche i liberi professionisti iscritti agli ordini, esclusi dalla richiamata indennità di € 600,00.

Al momento non è noto come si potrà accedere al fondo né l’importo delle indennità spettante.

Si evidenzia comunque che a favore degli iscritti agli ordini le rispettive Casse di Previdenza hanno preannunciato specifiche forme di sostegno ed hanno già sospeso i versamenti dei contributi previdenziali in scadenze in questo periodo.

Credito d’imposta per botteghe e negozi.

Agli esercenti attività d’impresa (non quindi ai liberi professionisti al momento), che detengono in locazione immobili iscritti nella categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe) è riconosciuto per il 2020 un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo.

Il credito d’imposta non spetta tuttavia alle imprese esercenti le seguenti attività:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro.

Viene riconosciuto un credito d'imposta ad imprese e professionisti che sostengano spese di sanificazione dei luoghi di lavoro nella misura del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 20.000. Le modalità di ottenimento e fruizione del credito d'imposta verranno disposte con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Contributi per la sicurezza ed il potenziamento dei presidi sanitari

È previsto a favore delle imprese uno stanziamento complessivo di € 50 milioni per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Le erogazioni verranno effettuate dalla società Invitalia S.p.A. con modalità che verranno comunicate.

Altre contributi e crediti d'imposta

Indennità per congedo parentale: Ad artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano figli di età non superiore a 12 anni è riconosciuta un'indennità per un massimo di 15 giorni per un importo giornaliero pari al 50% della retribuzione giornaliera corrispondente al minimale contributivo per artigiani e commercianti, ovvero ad 1/365 della retribuzione assunta a base dell'indennità di maternità per i professionisti della Gestione Separata.

Voucher babysitter: in luogo della predetta indennità è possibile optare per la richiesta di un bonus di € 600,00 per l'acquisto di servizi di baby sitting.

Incentivi per donazioni al sistema sanitario: Le donazioni a sostegno di misure di contrasto al Coronavirus sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa. Per le donazioni effettuate da soggetti privati o enti non commerciali spetta una detrazione del 30% dalle imposte sui redditi con un massimo di € 30.000,00.

Nell'esprimerVi la ns. vicinanza in questo momento difficile rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento riteneste necessario. Al riguardo vi ricordiamo che in questi giorni siamo raggiungibili unicamente a mezzo mail. Nel caso di particolari urgenze Vi chiediamo di segnalarcelo affinché possiamo procedere a ricontattarVi telefonicamente.

Baldan & Partners